

**Direzione:** AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

**Area:** POLITICHE DI PREVENZIONE E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E GESTIONE DELLE RISORSE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G10365 del 10/09/2020

Proposta n. 13455 del 08/09/2020

**Oggetto:**

L. R. n. 17/95 – DGR 6091/99 - DGR n. 942/2017- Rinnovo concessione Azienda Faunistico Venatoria (AFV) denominata "Sant'Agata" di ha 830.00.00 in agro del Comune di Prossedi (LT). Concessionario Avv. Franco Solli - Specie determinanti l'indirizzo faunistico: fagiano (*Phasianus colchicus*) e lepre europea (*Lepus europaeus*).

**Oggetto:** L. R. n. 17/95 – DGR 6091/99 - DGR n. 942/2017- Rinnovo concessione Azienda Faunistico Venatoria (AFV) denominata “Sant’Agata” di ha 830.00.00 in agro del Comune di Prossedi (LT). Concessionario Avv. Franco Solli - Specie determinanti l’indirizzo faunistico: fagiano (*Phasianus colchicus*) e lepre europea (*Lepus europaeus*).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell’Acquacoltura;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) ed in particolare i commi da 421 a 428, sul personale di province e città metropolitane relative alle procedure di mobilità;

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015;

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 56/2016 e dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 7 maggio 2018, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca;

VISTA la Determinazione n. G10918 del 04 settembre 2018, concernente “Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca”;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G12182 del 01 ottobre 2018 della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca con il quale si è provveduto a ridefinire l'assetto organizzativo della Direzione stessa;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G13963 del 16 ottobre 2019 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura al Dott. Massimo Maria Madonia;

VISTA la Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: "Declaratoria delle competenze alle Aree della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17";

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio";

VISTO in particolare l'articolo 32 della Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: "Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie (ATV);

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 942 del 29 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie (AATV);

PRESO ATTO che l'Azienda Faunistico Venatoria (AFV) denominata "Sant'Agata" è stata oggetto di rinnovo della concessione con Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Latina n. 07 avente protocollo n. 101557 del 23/12/2013 per le specie Fagiano, Lepre e Starna;

PRESO ATTO che in sede di valutazione di incidenza, espressa ai sensi del DPR n. 357/1997 sulla richiesta di rinnovo della concessione dalla Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti Area valutazione di incidenza e Risorse Forestali prot. n. 0484195 del 03/06/2020 si è condiviso la richiesta di esclusione della specie Starna dalle specie in indirizzo faunistico;

PRESO ATTO della proposta del dirigente dell'Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud, inviata con nota prot. n. 0672913 del 28/07/2020 che a seguito dell'espletamento dell'istruttoria propone, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 17/95 e dell'art. 6 della DGR n. 942 del 29/12/2017, il rinnovo per anni dieci della concessione dell'Azienda Faunistico Venatoria (AFV) denominata "Sant'Agata" di ha 830.00.00 in agro del Comune di Prossedi (LT), di cui ha 787.00.00 ricadenti nella ZPS IT 6030043 "Monti Lepini" - Concessionario Avv. Franco Solli nato a Prossedi (LT) il 06/09/1941 - Codice fiscale SLLFNC41P06H076I - Specie determinanti l'indirizzo faunistico: *fagiano* (*Phasianus colchicus*) e lepre europea (*Lepus europaeus*);

PRESO ATTO della rettifica del dirigente dell'Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud, inviata con nota prot. n. 0765283 del 08/09/2020, con la quale viene rettificata la proposta di rinnovo dell'Azienda Faunistico Venatoria (AFV) denominata "Sant'Agata" invita con nota prot. n. 0672913 del 28/07/2020 nella sola parte della durata del rinnovo dell'AFV in parola, che è da intendersi per anni 6 (sei) e non anni 10 (dieci).

## DETERMINA

Ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 17/95 e dell'art. 6 della DGR n. 942 del 29/12/2017, il rinnovo per anni sei della concessione dell'Azienda Faunistico Venatoria (AFV) denominata "Sant'Agata" di ha 830.00.00 in agro del Comune di Prossedi (LT), di cui ha 787.00.00 ricadenti nella ZPS IT 6030043 "Monti Lepini" - Concessionario Avv. Franco Solli nato a Prossedi (LT) il 06/09/1941 - Codice fiscale SLLFNC41P06H076I - Specie determinanti l'indirizzo faunistico: *fagiano (Phasianus colchicus)* e lepre europea (*Lepus europaeus*);
2. La presente concessione avrà termine il 31/12/2025 ed è rinnovabile alla scadenza.
3. Di stabilire che il Concessionario dell'AFV denominata "Sant'Agata" di ha 830.00.00 in agro del Comune di Prossedi (LT), è tenuto all'osservanza delle vigenti disposizioni legislative esistenti in materia e degli obblighi e prescrizioni contenute nelle DGR n. 6091/99 e n. 942/2017 ed in particolare:
  - al pagamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, della tassa e soprattassa annuale sulle concessioni regionali con gli importi previsti dalla vigente normativa, e l'inoltro dell'attestazione dell'avvenuto pagamento all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio;
  - alla delimitazione del perimetro aziendale con tabelle recanti le indicazioni previste dall'art. 2 comma 3 del Disciplinare Regionale di cui alla deliberazione della Giunta n. 6091/99 e art 2 comma 3 della DGR n. 942/2017;
  - alla tabellazione delle eventuali aree private incluse coattivamente nelle quali è vietata la caccia;
  - presentare, entro il 31 marzo di ogni anno all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, la relazione sulla stima della consistenza faunistica dell'azienda, predisposta da professionisti laureati in scienze naturali o biologiche, agronomi e veterinari iscritti nei rispettivi albi professionali;
  - presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio il piano di prelievo e di assestamento e miglioramento faunistico ambientale;
  - alla comunicazione preventiva, che dovrà pervenire almeno con 10 giorni di preavviso all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, delle operazioni di immissione di selvaggina con indicazione delle date e delle località;
  - le eventuali operazioni di immissione devono riguardare solo le specie in indirizzo faunistico, devono risultare regolarmente annotate sui registri aziendali, vidimati e tenuti secondo le modalità di cui alla vigente normativa;
  - i registri aziendali ed i blocchi dei permessi giornalieri di accesso nelle aziende devono essere preventivamente vidimati dall'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio;
  - il titolare della concessione deve comunicare all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio il luogo preciso in cui sono conservati i predetti registri ed i blocchetti dei permessi giornalieri.

4. Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto della raccomandazione formulata nel parere favorevole espresso dalla Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione di incidenza e Risorse Forestali prot. n. 0484195 del 03/06/2020, che i ripopolamenti con lepri europee siano sospesi o per quanto possibile limitati.

La mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sopra indicate comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Disciplinare Regionale – Sez. IV della DGR n. 6091/99 e dell'art. 39, 40, 41 e 42 della D.G.R. n. 942/17, comprese la sospensione e la revoca della concessione;

I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – Via Romagnoli, 25 - 04100 Latina (LT).

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Direttore  
(Dott. Ing. Mauro Lasagna)